Bur n. 105 del 03/08/2021

(Codice interno: 454198)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 79 del 20 luglio 2021

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 ''Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa del popolo'', di disposizioni di articoli del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 'Ordinamento giudiziario', della legge 4 gennaio 1963, n. 1 'Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni', del Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 'Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 'Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del Decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario', nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. Designazione del delegato effettivo e del delegato supplente del consiglio regionale.

[Designazioni, elezioni e nomine]

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

1. di designare, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, quale delegato effettivo, e il consigliere Giuseppe Pan, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per solo oggetto e dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.